

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 41 del 19/03/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 2013, n. 248

Criteri e modalità per la concessione di aiuti, con il sistema del "de minimis", per i produttori di angurie della provincia di Lecce, colpiti da escherichia coli nell'anno 2011, che hanno effettuato le operazioni di mancata raccolta.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dott. Dario Stefàno, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'A. P. "Servizi al Territorio", confermata dal Dirigente del Servizio Alimentazione, riferisce:

- il Reg. (UE) n. 585 del 17/06/2011 della Commissione ha istituito misure di sostegno eccezionali, a carattere temporaneo, per il settore degli ortofrutticoli freschi per il periodo dal 26 maggio al 30 giugno 2011. Tali misure sono rivolte ai produttori singoli nonché a quelli associati alle organizzazioni di produttori che abbiano coltivato, nell'anno 2011, prodotti ortofrutticoli destinati al consumo fresco quali: pomodori, lattughe, cetrioli, peperoni e zucchine. Tali interventi sono finalizzati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, lettera b), del Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, colpiti dall'escherichia coli. Il sostegno di cui innanzi è rivolto alle operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione dei prodotti come innanzi indicati;
- con nota prot. A00155/06.07.2011 n. 9193 la Regione Puglia ha chiesto al MiPAAF di "voler attivare ogni utile iniziativa per richiedere, tra l'altro, alla Commissione europea l'inserimento dell'anguria tra le produzioni agricole oggetto del provvedimento di tutela, ovvero di adottare un nuovo regolamento che preveda misure di sostegno eccezionali limitatamente al prodotto anguria". Tale richiesta riveniva dalle segnalazioni di diverse amministrazioni comunali e dalle organizzazioni professionali agricole, soprattutto delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto, laddove si registrava un "vero tracollo del settore in quanto il prodotto anguria giace sui terreni di coltivazione non riuscendo nemmeno ad essere raccolto per mancanza di richieste da parte del mercato dei grossisti". Il tracollo era dovuto alla psicosi del batterio escherichia coli che si era generata nel mercato degli ortaggi in generale;
- con nota prot. n. 6451/Gab. del 22 luglio 2011, il Prefetto di Lecce comunicava al MiPAAF, alla Regione Puglia e alla Provincia di Lecce la crisi relativa alla produzione e vendita delle angurie prodotte nel territorio di Nardò e comuni limitrofi, al fine di richiedere interventi utili ad evitare "un ulteriore aggravio del settore produttivo agricolo in esame";
- con apposita nota il MiPAAF ha comunicato che la Commissione europea, durante i lavori del Comitato di gestione del 12 luglio 2011, aveva "chiuso ogni possibilità di adottare misure urgenti transitorie per gestire al crisi delle pesche e nettarine o di altri prodotti";
- a seguito di appositi incontri con le organizzazioni professionali agricole, tenutisi in data 11 luglio 2011 e in data 29 luglio 2011 presso l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, veniva stabilito che i produttori di angurie, colpiti dalla crisi, dovessero presentare istanza alla Regione Puglia la quale, con eventuali

economie rivenienti da interventi di "de minimis", avrebbe verificato la possibilità di intervenire. Allo stato risultano pervenute alla Regione Puglia nell'anno 2011 circa ottanta richieste di aiuto relative alla mancata raccolta di angurie da parte di produttori della provincia di Lecce e più precisamente degli agri di Nardò e comuni limitrofi;

- con la legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2010 (l. r. n. 34/2009), sono state introdotte particolari norme in favore delle aziende agricole pugliesi finalizzate alla concessione di aiuti nel rispetto della normativa comunitaria in materia di " de minimis";
- la concessione degli aiuti de minimis è regolata dal Reg. (CE) 1535/2007 che dispone all'art. 3 comma 6: il presente regolamento si applica solo agli aiuti, di qualsiasi tipo, riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lorda ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio";
- più in particolare, con la l. r. 34/09 è stato istituito il capitolo di spesa denominato "Interventi a favore delle imprese agricole per il credito d'esercizio" con una dotazione finanziaria di €. 12.469.861,00;
- con appositi atti di Giunta regionale sono state indicate le modalità di individuazione e concessione dei benefici di cui alla legge regionale 34/2009;
- la legge regionale n. 38 del 22 dicembre 2011, all'articolo 15 dispone che: "le somme residue rivenienti dalla gestione delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34, restano destinate all'agricoltura e possono essere utilizzate secondo criteri e priorità stabiliti con deliberazione di Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare permanente";
- a seguito di incontri con le organizzazioni professionali agricole ed il sistema cooperativistico, è stata proposta alla Giunta regionale apposita deliberazione, approvata con il n. 1946 del 02 ottobre 2012, esecutiva, con la quale è stato deliberato tra l'altro, di utilizzare la somma di €.1.000.000,00 quale fondo di intervento per le crisi di mercato, ivi compresa quella rinveniente dall'escherichia coli. Su detta deliberazione è stato acquisito il parere favorevole della IV^ Commissione consiliare permanente espresso nella seduta del 29 ottobre 2012;
- con determina dirigenziale n. 159/ALI del 14 novembre 2012, esecutiva, è stata impegnata, a carico del capitolo 111018 dell'esercizio finanziario 2012, la somma di €.1.000.000,00, quale fonte di intervento per le crisi di mercato ivi compresa quella rinveniente dall'escherichia coli;
- con il presente atto la Giunta Regionale determina criteri e priorità per l'istruttoria e la concessione degli aiuti. Si specifica che le imprese agricole beneficiarie del presente provvedimento non sono imprese in difficoltà così come definito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1535/2007;
- ai sensi del predetto Reg. (CE) 1535/2007 l'importo massimo concedibile ad una medesima impresa non può superare €. 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali e che il periodo da prendere in considerazione è determinato facendo riferimento agli esercizi fiscali utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato;

REQUISITI PER ACCEDERE AL BENEFICIO

- 1) essere imprenditore agricolo iscritto alla C.C.I.A.A. nell'elenco speciale degli imprenditori agricoli e titolare di impresa agricola, almeno dall'anno 2011 e continuare ad esserlo;
- 2) essere iscritto all'INPS nella gestione previdenziale ed assistenziale dei "Coltivatori Diretti" e/o degli Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P) almeno dall'anno 2011 e continuare ad esserlo;
- 3) nel caso di società, la presentazione dell'istanza è condizionata dall'iscrizione di almeno un socio nella gestione assistenziale e previdenziale INPS come "coltivatore diretto" e/o I.A.P. almeno dall'anno 2011 e continuare ad esserlo;
- 4) essere titolare di fascicolo aziendale detenuto da AGEA e per essa dai C.A.A. almeno dall'anno 2011, e continuare a detenerlo, dal quale risulti la coltivazione per lo stesso anno, di anguria e/o di orti stabili. La coltivazione deve essere comprovata o dal fascicolo aziendale o dal sistema UMA -WEB o dalla presentazione delle fatture d'acquisto di piante di angurie riferite all'anno 2011;

- 5) essere in regola, almeno dall'anno 2011 e continuare ad esserlo, con le norme in materia di assunzione in campo agricolo ed aver versato e continuare a versare contributi agricoli nonché di applicare il CCNL ed il CIRL;
- 5bis) non essere coinvolta in azioni penali in cui è imputata ai sensi del D.L. 138/2011 o dell'art. 603 bis del codice penale per intermediazione illecita di manodopera-sfruttamento di lavoro;
- 6) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- 7) non aver beneficiato, a qualsiasi titolo, nel triennio precedente, di aiuti de minimis o, in caso di averne beneficiato, di non aver superato la soglia di €. 7.500,00 nel biennio precedente. In tal caso bisognerà dichiarare l'ammontare ricevuto e l'entità dell'aiuto da beneficiare con il presente provvedimento non deve, cumulato a quelli precedentemente ottenuti, superare la somma totale di €. 7.500,00 nel triennio;
- 8) aver presentato alla Regione Puglia, nell'anno 2011, istanza per la mancata raccolta di angurie a causa della crisi determinatasi a seguito dell'escherichia coli;
- 9) non aver nell'anno 2011, raccolto e commercializzato angurie di propria produzione in tutto o in parte degli appezzamenti aziendali comunque condotti;
- 10) aver effettuato, negli appezzamenti aziendali comunque condotti, la mancata raccolta delle angurie.

ALLEGATI ALLA DOMANDA

La domanda per la richiesta di aiuto è stata presentata alla Regione Puglia - Assessorato alle Risorse Agroalimentari - Servizio Alimentazione, per il tramite delle organizzazioni professionali agricole, nel periodo dal 19 agosto al 23 agosto 2011.

Alla stessa bisognerà allegare:

1) Certificazione rilasciata dall'INPS attestante l'iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale dei "coltivatori diretti" e/o degli Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.) almeno dal 2011 e continuare ad essere iscritto o autocertificazione nei modi di legge;

2) Fotocopia:

- del fascicolo aziendale per l'anno 2011, dal quale evincere le superfici condotte ad anguria o ad orti stabili;
- o, in alternativa:
- fotocopia del modello Unico per la richiesta di accredito d'imposta per il tramite di accisa agevolata per l'anno 2011;

oppure

- fatture d'acquisto delle piantine di anguria;
- 3) Autocertificazione ai sensi della Legge 445/2000, attestante:
- l'iscrizione alla C.C.I.A.A. nell'elenco speciale degli imprenditori agricoli;
- gli eventuali aiuti "de minimis" ottenuti nel biennio precedente l'istanza;
- che il richiedente non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- di non aver raccolto né commercializzato, per l'anno 2011, le angurie negli agri di ______, fogli n. _____, particelle n. _____?per le singole superfici aziendali ha comunque condotte e di aver effettuato le operazioni di mancata raccolta, nelle medesime superfici aziendali;
- che il prodotto anguria, per il quale è stata effettuata la mancata raccolta, era di qualità sana, leale e mercantile ed altresì esente da danni riconducibili ad avversità atmosferiche ed a fitopatologie che comportano una riduzione della produzione superiore al 30%;
- che le operazioni di denaturazione poste in essere per rendere il prodotto anguria non più idoneo alla

commercializzazione sono state: (ad es. interramento, mediante aratura dell'intera coltura, etc.);

- 4) Autocertificazione attestante di essere in regola con il D.U.R.C., con le norme di cui alla L.R. n. 28/06 recante disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare e relative disposizioni attuative; che l'azienda applica integralmente il CCNL di categoria e CIRL di categoria e che la stessa non è coinvolta da indagini ispettive per violazioni contrattuali e/o violazioni in materia previdenziale;
- 5) Autocertificazione attestante che l'azienda richiedente il beneficio non è coinvolta in azioni penali in cui è imputata ai sensi del D.L. 138/2011 e dell'art. 603 bis del codice penale per intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del lavoro;

L'accertamento di cui al precedente punto sub 4) sarà effettuato per il tramite della richiesta dei dati alle competenti sedi provinciali dell'I.N.P.S. e del Ministero del Lavoro;

L'accertamento di cui al precedente punto sub 5) sarà effettuato per il tramite della richiesta dei dati al Tribunale ed alla Procura della Repubblica competenti per territorio;

La richiesta del DURC sarà effettuata d'Ufficio.

- 6) Fotocopia di documento d'identità in vigenza;
- 7) Indicazione del codice IBAN e del relativo istituto di credito.

GRADUATORIA E CRITERI DI PRIORITA'

Ai fini della concessione dell'aiuto, con atto del Dirigente del Servizio Alimentazione è approvata la graduatoria delle domande ammissibili e, in relazione alle risorse finanziarie disponibili ed alle priorità individuate, la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento.

La graduatoria è formulata tenendo conto dell'ammontare degli aiuti da corrispondere, secondo l'ordine crescente, dall'importo di aiuto concedibile più basso a quello più alto.

L'aiuto da concedere per ettaro coltivato ad angurie, e nel quale è stata effettuata la mancata raccolta, è determinato applicando il D.M. n. 10388 del 20 dicembre 2010 del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali "Aggiornamento dell'allegato al D.M. 11 maggio 2009 n. 3932, concernente le procedure per la gestione dei fondi di esercizio e di programmi operativi" parte C, paragrafo 1.2 "Prodotti ammissibili per operazioni di raccolta prima della maturazione e mancata raccolta e rispettive indennità" nel seguente modo:

Prodotto Max. sostegno Rese - q.li/ha Massimale Indennizzo €/100 kg. (media triennale dati Istat dell'aiuto €. massimo 90% articolo (allegato X e tab.1) 2006-2007-2008) 86 par.4 lett. b)

Angurie € 6,00 388 € 2.325,00 € 2.092,50

in ogni caso l'aiuto massimo concedibile non potrà comunque superare la soglia di €. 7.500,00 per impresa agricola secondo quanto previsto dal Reg. CE 1535/2007.

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'approvazione delle modalità operative di accesso all'aiuto si propone alla Giunta Regionale di adottare il presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N° 28/01 E S.M.I.

L'applicazione dei criteri e modalità previsti dal presente provvedimento comportano una spesa complessiva pari ad €. 600.000,00 che trovano copertura finanziaria sul Capitolo 111018 del bilancio per l'esercizio 2013, gestione residui passivi 2012, per il cui impegno si è provveduto con Determinazione dirigenziale n.159/ALI del 14/11/2012, esecutiva.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera k) della legge regionale n. 7/97 e s.m.i...

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'A.P. "Servizi al Territorio" e dal Dirigente del Servizio Alimentazione;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1. di prendere atto di tutto quanto nelle premesse riportato che si intende come integralmente trascritto;
- 2. di approvare le modalità ed i criteri operativi per la concessione dell'aiuto come innanzi indicate;
- 3. di dare mandato all'Ufficio competente di curare i provvedimenti successivi;
- 4. di disporre, a cura del Segretariato Generale della G.R., la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L. R. n. 13/94 art. 6 lettera g e sul sito istituzionale:
- 5. di incaricare il Dirigente del Servizio Alimentazione a trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola